

SCHEMA DI CONTRATTO DI VENDITA CATARINELLO 2022

Vendita in piedi di legname schiantato a seguito della tempesta Vaia del 2018 e bostricato
Procedura ad evidenza pubblica tramite portale telematico CCIAA di Trento

Art. 1 – Oggetto

L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali vende alla società _____, con sede in via _____ n. _____, _____ (_____), P.IVA _____, in persona del suo legale rappresentante, che accetta di acquistare, il lotto "Catarinello 2022" al prezzo di _____ €/m³ (_____/00 euro al metro cubo), oltre IVA, per l'importo complessivo stimato di _____ €, IVA esclusa, con allestimento a carico dell'acquirente (c.d. vendita in piedi).

Diametro di vendita: venti centimetri (20 cm).

Art. 2 - Descrizione del lotto

1. Il lotto "Catarinello 2022" è costituito sia da piante schiantate dalla tempesta "Vaia" dell'ottobre 2018 che da piante di abete rosso colpite dal coleottero scoltide bostrico (*Ips typographus*). Gli schianti rappresentano la parte non ancora recuperata inclusa nel progetto di taglio 297/2019/1, dunque totalmente quantificata a stima, mentre i nuclei bostricati o misti ricadono in diversi progetti di taglio (297/2021/3, 297/2022/1, 297/2022/2, 297/2022/3) che sono stati quantificati sia a stima che tramite misurazione a cavalletto dendrometrico. Complessivamente il lotto assomma 13.107 m³ tariffari, di cui 8.116 derivanti da schianti e 4.991 m³ tariffari derivanti da bostrico, corrispondenti a presunti 8.896 m³ netti.
2. Il legname di cui al comma 1 si intende venduto come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico di APROFOD, la quale declina ogni responsabilità per eventuali difetti del materiale legnoso oggetto di vendita, compresa l'eventuale presenza di schegge metalliche o altri corpi estranei nel legname.
3. APROFOD declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi netti riscontrati a seguito della misurazione. Il volume esboscato non potrà in ogni caso superare di oltre il 50% del volume netto presunto indicato al comma 1.

Art. 3 - Garanzie

1. L'acquirente costituisce una cauzione definitiva pari al 3% del valore complessivo del lotto, inclusa I.V.A. [_____ €, con IVA - / _____ / _____ euro], entro e non oltre 20 gg. (venti giorni) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dai Capitolati e dal presente contratto di compravendita, che verrà restituita a seguito del positivo esito del collaudo;
2. L'acquirente costituisce una garanzia, anche tramite fideiussione, pari al 15% del valore complessivo del lotto inclusa I.V.A. [_____ € - _____ / _____ euro]. La fideiussione eventualmente presentata, entro e non oltre 20 gg. (venti giorni) avrà scadenza presunta al 15/11/2023, a titolo di garanzia del legname corrispondente in valore. Ogni qualvolta sarà asportato un quantitativo pari a tale valore, prima di asportare altro legname dovrà essere saldato il dovuto, previa emissione da parte di APROFOD della relativa fattura. La costituzione della garanzia non è dovuta qualora l'acquirente paghi il valore del legname asportato dai piazzali di volta in volta contestualmente all'esecuzione dei lavori di utilizzazione.
3. La società acquirente si dichiara in possesso di polizza assicurativa per l'attività svolta e consapevole che i mezzi utilizzati per la fatturazione ed il trasporto del legname devono essere muniti di idonee polizze assicurative, impegnandosi nel contempo a tenerle costantemente aggiornate.
4. La società acquirente comunica i dati relativi alle adeguate capacità operative specialistiche del personale che effettuerà il lavori di utilizzazione ed esbosco, che deve avere i requisiti di cui all'art.2 del capitolato d'oneri particolare.

5. Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitoli allegati; qualora siano rilevate inadempienze a carico dell'acquirente verrà applicata la relativa sanzione.

Art. 4 - Modalità e tempo di esecuzione dei lavori

1. La consegna del lotto oggetto di vendita, concordata per le vie brevi, avverrà secondo le modalità descritte nel capitolo d'oneri particolare.
2. Le operazioni di utilizzazione forestale e di asporto di tutto il materiale presente nel lotto assegnato possono iniziare immediatamente dopo la stipula del contratto ed essere ultimate entro il **15/11/2023**. A seguito di richiesta motivata e previo adeguamento della scadenza delle garanzie fideiussorie prestate, APROFOD può concedere eventuale proroga del tempo ritenuto congruo, qualora questa ne ritenga corretti i presupposti.
3. A parziale deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del capitolo d'oneri generale, si evidenzia che, qualora entro il termine sopra indicato si rilevasse una porzione di area non utilizzata da parte dell'acquirente, in sede di collaudo verrà eseguita una stima del valore delle piante non utilizzate e tale valore sarà addebitato, fatta salva la facoltà di agire da parte dell'ente per l'eventuale risarcimento dei danni. Tale disposizione verrà applicata anche in caso di recesso anticipato dal contratto da parte dell'acquirente.
4. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla fine lavori, è stabilita una penale pecuniaria (30,00 € - trenta/00 euro), come descritta al seguente art. 11.

Art. 5 - Condizioni generali di vendita

1. Il quantitativo di legname netto ritraibile dal lotto "Catarinello 2022- schianti Vaia+bostrico" è presunto. Presentando l'offerta l'acquirente accetta il lotto intero, con qualsiasi resa finale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3.
2. Le piante sono sia schiantate intere sia bostricate in piedi, in posizione interna o marginale di aree schiantate o in nuclei accorpati ma discosti dal principale.
3. Nel legname, seppur con minima probabilità, potrebbe riscontrarsi la presenza di schegge ferrose o altri corpi estranei. In ogni caso l'Agenzia non risponde di difetti o guasti conseguenti.
4. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese di utilizzazione forestale, nonché quelle di misurazione; e gli oneri della sicurezza.
5. L'acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, obblighi e diritti derivanti dal presente contratto.
6. I residui di utilizzazione classificati materiale da cippato risultano di proprietà dell'acquirente.

Art. 6 - Disponibilità del fondo

Poiché la presente vendita ha per oggetto una cosa futura ai sensi dell'art. 1472 cc, l'acquirente durante le operazioni di taglio ed esbosco delle piante interviene con propri mezzi ed il proprio personale; in via accessoria, il medesimo acquirente acquisisce la disponibilità del fondo come delineato ed individuato dai progetti di taglio n. 297/2019/1, 297/2021/3, 297/2022/1, 297/2022/2, 297/2022/3 per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni; in detto periodo, pertanto, la responsabilità sui rischi e la sicurezza sul lavoro sono a suo carico.

A carico dell'Agenzia rimane l'obbligo di segnalare eventuali elementi di pericolo.

Art. 7 - Condizioni tecniche di vendita

1. L'esecuzione dei lavori sarà fatta a perfetta regola d'arte utilizzando le piante martellate o ricomprese entro i confini delle aree che saranno delimitate con spray colorato solo in punti di rilievo, e che rappresentano quelle oggetto di vendita.
2. Vanno rispettate le istruzioni impartite dal personale della Stazione Forestale Demaniale di Paneveggio-Cadino con particolare attenzione a:
 - piante stroncate e piegate, che dovranno essere rimosse, previa specifica indicazione/assegnazione (schianti);

- utilizzazione ed esbosco dei tronchi fino al diametro in punta di 15 cm (quindici) e vendita del legname con diametro superiore ai **20** cm (venti);
- 3. Al termine dell'attività di esbosco i siti di scarico del legname dovranno essere restituiti ripuliti da eventuali residui. In generale si dovrà provvedere allo sgombero delle strade, dei sentieri e dei corsi d'acqua dai residui del taglio. In presenza di zone con particolari problemi legati alla rinnovazione, la gestione di residui legnosi, corteccia e ramaglia minuta, che non vengano raccolti, dovrà fare riferimento alle eventuali istruzioni impartite dal personale forestale. In generale la ramaglia dovrà essere sparsa sulla tagliata o depositata a fianco strada in modalità accessibile al carico;
I cumuli di ramaglie risultanti dall'utilizzo del processore dovranno essere rimossi entro 30 giorni dalla fine dei lavori d'esbosco;
- 4. Le attività di utilizzazione dovranno essere condotte in maniera omogenea sull'intera superficie oggetto di vendita;
- 5. Le cataste di legname presso i piazzali individuati dovranno essere costituite da tronchi della stessa lunghezza, maggiori requisiti saranno richiesti nel caso ci si avvalga anche della fotomisurazione per la quantificazione del volume netto di legname;
- 6. Nel caso residuale di parziale adozione del metodo speditivo con camion si specifica che al momento dell'asporto del legname i carichi dovranno essere realizzati omogeneamente, ovvero non sarà consentita la formazione di motrici miste con materiale di diametro superiore e inferiore alla soglia di vendita.

Art. 8 - Condizioni ambientali di vendita

1. L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali possiede un proprio Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza sviluppato sulla base della norma UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 . L'acquirente e l'Impresa boschiva da esso incaricata si impegnano pertanto a rispettare tutte le normative in materia ambientale finalizzate a contenere entro limiti compatibili gli impatti su suolo, soprassuolo, acqua, atmosfera e biosfera ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. La politica di ambiente e sicurezza dell'Agenzia è visionabile al seguente link: www.forestedemaniali.provincia.tn.it/agenzia/certificazioni .
3. Clausole ambientali standard UNI EN ISO 14001:2015. La Ditta si impegna quindi ad assicurare un comportamento responsabile e ad adottare tutte le precauzioni atte ad evitare incidenti di tipo ambientale. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) per evitare lo sversamento accidentale di oli e carburanti, i contenitori di combustibile dovranno essere riposti su apposite vasche di contenimento di volume adeguato, da utilizzare sia in fase di trasporto che in cantiere, in quest'ultimo caso andranno collocate sotto gli elementi idraulici dei macchinari. La vasca di contenimento va adoperata anche per effettuare i travasi;
 - b) in caso di sversamento accidentale di sostanze o prodotti pericolosi dovrà essere avvisato immediatamente il direttore dei lavori, anche tramite il personale della stazione forestale demaniale. Nel caso di contaminazione di suolo forestale questo andrà prontamente rimosso (se piccole quantità) e depositato in sacchi. Il materiale raccolto sarà gestito dall'impresa come rifiuto;
 - c) la gestione dei rifiuti, a carico dell'Impresa aggiudicataria, dovrà avvenire correttamente, separando i diversi materiali di scarto; almeno una volta alla settimana dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di cantiere per verificare che non vi sia la presenza residui plastici (pezzi di nastro bianco/rosso, nylon etc.).
 - d) ottemperare alle normative vigenti in materia di prelievo trasporto e deposito di carburanti mediante recipienti mobili e sfusi (v. L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e s.m.).

Art. 9 - Sicurezza

1. L'acquirente dichiara di assumersi tutti gli oneri relativi alle assicurazioni sociali ed alla copertura del rischio per infortunio dei propri dipendenti a cui applica le norme per il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di settore, nonché i relativi contratti provinciali/regionali.

2. L'acquirente dichiara di rispettare il contenuto del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai rischi specifici propri, ed al coordinamento, dell'attività delle imprese appaltatrici da esso incaricate per l'espletamento dei lavori di utilizzazione e/o trasporto. Si ricorda a tal fine che i lavori di utilizzazione boschiva ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.lgs 81/08 e ss.mm.
3. Delimitazione di cantiere, segnaletica, e gestione delle eventuali interferenze saranno a totale e completo carico dell'acquirente che solleva pertanto fin d'ora l'Agenzia da ogni responsabilità a riguardo.
4. L'acquirente dovrà comunicare il nominativo della ditta boschiva che effettuerà le utilizzazioni, questa dovrà essere iscritta all'albo delle imprese forestali della CCIAA di Trento e munita di patentino forestale o documento equipollente. APROFOD si riserva la facoltà di effettuare controlli autonomi sulla regolarità della stessa.

Art. 10 Emergenza COVID-19 (Coronavirus)

L'acquirente e la ditta boschiva da esso individuata si impegnano, ad osservare le disposizioni di legge vigenti durante il periodo di validità del contratto e in particolare, al momento di ingresso in cantiere o nei luoghi di lavoro dell'Agenzia o in caso di contatto con personale dipendente dell'Agenzia, a rispettare tutte le indicazioni, anche verbali, che saranno fornite dall'Agenzia stessa riguardo le modalità operative adottate, per contenere le possibilità di contagio da COVID-19 (Coronavirus).

Si ricorda l'obbligo del green pass per tutti i lavoratori (D.L. 127/2021) e obbligo vaccinale per gli over 50.

Art. 11 - Pagamenti e fatturazioni

1. La fatturazione nei confronti dell'acquirente avverrà sulla base del volume di legname netto, con frequenza adeguata al mantenimento della copertura fideiussoria del valore del legname asportato. Sono previste verifiche in corso d'opera ed un sopralluogo di collaudo per controllare, da parte del personale tecnico dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, la regolare esecuzione dei lavori. APROFOD provvederà alla fatturazione periodica del volume di legname netto risultante dalla misurazione effettuata nelle modalità stabilite dal capitolato d'oneri particolare, con particolare riferimento al metodo speditivo di conversione dei metri steri e/o alla fotomisurazione. L'acquirente provvederà al pagamento delle fatture entro 30 gg. dalla data di emissione, a mezzo IUV (Identificativo Unico di Versamento), che saranno trasmessi contestualmente all'emissione delle fatture stesse. Tali pagamenti seguono le procedure previste dal sistema PagoPA (nodo nazionale dei pagamenti elettronici).
Eventuali spese inerenti e conseguenti il contratto di compravendita, imposte, tasse ed IVA sono da aggiungere al prezzo di aggiudicazione, restano a carico dell'acquirente.
Il saldo dei lavori verrà basato sul volume di legname netto riportato da apposito verbale di misurazione.
2. Omessi pagamenti: qualora l'acquirente ometta di pagare gli importi comunicati entro il termine di 30 giorni, l'Agenzia si riserva di procedere con la parziale escussione della garanzia fideiussoria, se prestata, per l'importo non saldato. In casi di grave inadempimento l'Agenzia potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto, restando libera nei confronti dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto dell'Agenzia di agire nei confronti dello stesso per il risarcimento dei danni. Qualora l'Agenzia intenda avvalersi della facoltà di risolvere per inadempimento, invita per iscritto ad adempiere entro un congruo termine.
3. Il legname non ancora pagato può essere asportato esclusivamente nel limite del volume corrispondente alla garanzia fideiussoria prestata.
Qualora l'importo corrispondente al volume del legname asportato (comprensivo di I.V.A.) e non ancora pagato (escluso quanto eventualmente versato in sede di acconto) sia superiore all'importo garantito dalla cauzione in essere, la ditta dovrà provvedere all'immediato pagamento dell'importo corrispondente al volume asportato non coperto da garanzia o all'immediata integrazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, fino al raggiungimento del valore del legname asportato e non pagato, pena il divieto dell'ulteriore asporto di legname.

4. Il reintegro della garanzia fideiussoria dovrà essere disposto inoltre in caso di eventuale escussione, anche parziale, dell'importo inizialmente garantito, pena il divieto dell'ulteriore asporto di legname.

Art. 12 - Penali

1. Ritardo nei lavori. La penale pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo dalla fine lavori è di 30,00 € (trenta/00 euro). Nel caso di sospensione dei lavori per cause non imputabili all'acquirente, tale sospensione sarà formalizzata con nota scritta da parte dell'Agenzia, che provvederà a riformulare un nuovo termine.
2. Posticipo. In caso di necessità l'acquirente può richiedere, in forma scritta e motivata, il posticipo dei lavori rispetto ai termini stabiliti nel contratto; l'Agenzia ne valuterà l'eventuale accoglimento. In ogni caso lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia qualsiasi difficoltà o avvenimento intervenuto in cantiere che possano essere la causa di modifiche al contratto.
3. Danni al patrimonio demaniale. Nel caso in cui l'acquirente arrecasse danni al patrimonio demaniale mobile e immobile, dovrà darne immediata notizia all'Agenzia che, valutata la gravità dell'accaduto, concorderà un termine per l'intervento di ripristino che resta a totale carico dello stesso. Nel caso in cui il danno cagionato fosse di estrema gravità e derivante da accertata negligenza o evidente comportamento scorretto, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità specificate nel paragrafo seguente "clausole contrattuali". Resteranno ad esclusivo carico dell'acquirente, per tutto il corso dei lavori, la manutenzione ordinaria ed il ripristino del piano viabile per deterioramenti imputabili alle attività di esbosco/trasporto del legname.
4. Recesso dal contratto. Nel caso l'acquirente comunichi la volontà di recedere dal contratto di vendita, l'Agenzia potrà richiedere un adeguato rimborso forfettario per gli eventuali danni economici subiti.

Art.13 - Collaudo

1. Il collaudo sarà eseguito come da disposizioni contenute nel capitolato d'oneri generale e particolare.
2. La cauzione definitiva di cui al precedente art. 3, verrà svincolata a seguito dell'esito positivo del collaudo, che dovrà attestare la corretta esecuzione delle operazioni di utilizzazione secondo quanto disciplinato dal capitolato d'oneri particolare, dal capitolato d'oneri generale e della normativa di riferimento.

Art.14 - Controversie

1. In deroga all'art. 10 e 28 del Capitolato d'oneri generale, tutte le controversie che dovessero insorgere fra APROFOD ed acquirente in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, verranno deferite al giudizio di tre arbitri da scegliersi di comune accordo, i quali decideranno senza formalità di giudizio.
In caso di assenza, impedimento, astensione di arbitri oppure di mancato accordo fra le parti sulla scelta del collegio arbitrale, la terna sarà nominata nel modo seguente: un arbitro di nomina da parte della società acquirente del legname, uno di nomina dell'Agenzia e un arbitro nominato dal Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento.
La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per l'arbitrato valgono le norme del Codice di procedura civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. Foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento.

Art. 15 - Recesso dal contratto

L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali ha la facoltà di recedere dal contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, fatto salvo l'obbligo a carico dell'acquirente del versamento del prezzo per il legname asportato e il rimborso da parte della Agenzia delle spese

sostenute dalla società acquirente per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dalla medesima Agenzia.

Art. 16 – Risoluzione per inadempimento

1. L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali si riserva la facoltà (prevista all'art. 1456 del Codice Civile), di risolvere il contratto in qualsiasi momento, per inadempimento, nel caso in cui vengano rilevate una o più delle seguenti condizioni:

- pervenga, a carico dell'acquirente, una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori o di ogni altro soggetto coinvolto nei lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- sia intervenuta, nei confronti dell'acquirente e, la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- in caso di fallimento;
- si rilevino comportamenti dell'acquirente che costituiscano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.

2. Tra gli altri, si specifica che costituiscono grave inadempimento di contratto anche:

- ritardi nell'inizio delle attività di esbosco maggiori di 30 giorni naturali consecutivi rispetto agli accordi presi con APROFOD e non giustificabili da cause di forza maggiore;
- comportamenti che ostacolano le attività di misurazione del legname netto oggetto di vendita o ne compromettano la veridicità (es. gravi e reiterate difformità rispetto a quanto indicato all'art. 6 del capitolato d'oneri).

Art. 17 - Spese e registrazioni

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale e completo carico della dell'acquirente.

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso in quanto la cessione è assoggettata ad IVA.

Art. 18- Trattamento dati personali

1. Il D.Lgs. n. 196 dd. 30 giugno 2003, garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo citato.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.G.P. n. 10-40/Leg. dd. 2 maggio 1991, ed ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, s'informa che:

1. I dati forniti saranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento della fornitura;
4. Il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
5. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
6. In ogni momento si potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Art. 19 - Obblighi in materia di legalità

1. Il contraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf.

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

2. Il contraente inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il contraente si impegna a rispettare e a

far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Altri_contenuti/Prevenzione_della_Corruzione/dichiarazione%20policy.pdf.

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il contraente si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento-Agenzia provinciale delle foreste demaniali ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

4. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente Provincia Autonoma di Trento-Agenzia provinciale delle foreste demaniali ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Allo scopo di consentire il completamento dell'asporto del legname in tempi brevi ed il veloce sgombero dei piazzali di accatastamento, il contratto di vendita del lotti sarà stipulato con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016.

Art 20 Condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 D.Lgs n. 159/2011

In considerazione dell'urgenza di esbosco, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico della Impresa/Società medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 citato, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Per qualsiasi chiarimento si resta a disposizione presso l'Ufficio Tecnico e gestionale di Cavalese (uff.tecnicoforestedemaniali@provincia.tn.it) o presso la Stazione Forestale Demaniale di Paneveggio-Cadino (staz.demanialepaneveggiocadino@provincia.tn.it).